

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1963

Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 962, in materia di eleggibilità a Consiglieri provinciali e comunali degli amministratori degli E.C.A. e di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende chiarire definitivamente la portata dell'articolo 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 962, concernente modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli provinciali.

La formulazione generica delle citate disposizioni, infatti, ha determinato e determina incertezze e conflitti di interpretazione.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 570 dispone: « non sono eleggibili a Consiglieri comunali coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende ». L'articolo 3, n. 3 della legge 962, dispone a sua volta: « coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Prefettura stessa nonché gli amministratori di tali Enti, Istituti o Aziende ».

Data codesta formulazione molto ampia, alcune Amministrazioni comunali, a differenza di altre, hanno ritenuto di includere gli E.C.A. e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza tra gli Enti sottoposti alla vigilanza del Comune o della Provincia e conseguentemente, hanno escluso gli amministratori degli Enti stessi dalla eleggibilità a Consiglieri comunali e provinciali. È anche noto che in tale senso si sono orientate alcune pronuncie giurisdizionali, non dettate da motivi di logica giuridica e di opportunità, ma esclusivamente dalla stretta applicazione della incerta formula della legge.

Le argomentazioni, di fatto, sono fondate sugli articoli 132 e 241, n. 15, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, i quali riconoscono che il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale esercitano la sorveglianza sulle istituzioni e gli stabilimenti di carità esistenti nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Per gli E.C.A., in ispecie, è interessante, che, all'entrata in vigore del testo unico 1915 suddetto, e finchè tale testo unico non venne abrogato dal fascismo, al posto degli attuali E.C.A., istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 847, esistevano le Congregazioni di

carità, rette dalla legge fondamentale del 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti approvati con il regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e che tanto la legge quanto il regolamento amministrativo, prevedevano esplicitamente la possibilità per i Consiglieri comunali di venire eletti amministratori delle Congregazioni di carità, non apparendo al legislatore democratico di allora alcuna incompatibilità nè contrasto possibile di interessi tra due uffici, che mirano in questo settore all'identico fine ed anzi, nella pratica, spesso è bene che si integrino e completino reciprocamente.

Infatti, l'articolo 6 della legge 6972 stabiliva: « il Presidente e i membri della Congregazione di carità sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno: *non più della metà di essi* può appartenere nello stesso tempo al Consiglio comunale ». E l'articolo 6 del Regolamento amministrativo afferma che: « il numero dei componenti le Congregazioni di carità, compresi il Presidente, che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra i propri membri, non può essere più della metà di quelli che in ragione di popolazione competono al Comune ». La volontà del legislatore democratico del 1915, è dunque precisa e manifesta.

D'altra parte, trattasi di « vigilanza », di « sorveglianza » e non di controllo di legiti-

timità attribuito al Prefetto dalle vigenti disposizioni, nè di controllo di merito attribuito al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza; e d'altronde il potere di « vigilanza » e « sorveglianza », sempre ai sensi delle vigenti disposizioni, non si concreta in atti di imperio, ma solo nella facoltà riconosciuta agli organi comunali e provinciali di rendersi conto del funzionamento delle I.P.A.B., con il fine di segnalare all'autorità governativa l'adozione di provvedimenti di accertata necessità ed opportunità. Non è dunque da prevenire sotto qualsivoglia aspetto l'insorgere di conflitti tra controllore e controllato, tra sorvegliante e sorvegliato.

Un'altra osservazione: la moderna concezione dell'assistenza richiede l'applicazione di nuove tecniche al servizio di bisogni e bisogni, e quindi amministratori informati e preparati. Particolarmente nei piccoli comuni — che sono di gran lunga i più numerosi — la incompatibilità tra le cariche in esame, rende assai più difficile trovare amministratori di E.C.A. e di I.P.A.B. idonei ai compiti specifici di quegli Istituti.

In conclusione, ad evitare il perdurare di incertezze ed il sorgere di contestazioni, è necessaria una forma chiara e univoca che consenta la costante ed uniforme applicazione della legge ed a questo tende la presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fra gli Enti, Istituzioni o Aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, di cui all'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e all'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 962, non rientrano gli Enti comunali di assistenza e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.